Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero
A.C. 2012 - D.L. 4/2014

Dossier n° 49 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
10 marzo 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2012 - D.L. 4/2014
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi
Iniziativa:	Parlamentare
Commissione competente :	VI Finanze
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso d'esame in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge n. 4 del 2014 reca, da un lato, disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, dall'altro la soppressione delle norme sulla riduzione delle agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014 nonché il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi per i comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014. Il 10 marzo 2014 la Commissione Finanze ha approvato la soppressione dell'articolo 1 sul rientro dei capitali detenuti all'estero, che verrà trasformato in una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

La voluntary disclosure

L'**articolo 1**, **comma 1, del decreto-legge (A.C. 2012)** - **soppresso** dalla Commissione Finanze e trasformato in una proposta di legge di iniziativa parlamentare - introduce nell'ordinamento la disciplina della **collaborazione volontaria** (cd. *voluntary disclosure*) in materia fiscale.

Più in dettaglio, sono introdotti nel **decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167**, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli **articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.** Le norme hanno lo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito.

In **sintesi**, i soggetti che detengono **attività e beni all'estero** ed hanno omesso di **dichiararli** potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione **imposte e sanzioni** (queste ultime in misura ridotta); per effetto della volontaria collaborazione sarà garantita la **non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi** e il **pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie**. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie. La procedura opera per le **violazioni dichiarative** commesse **sino al 31 dicembre 2013,** con possibilità di **esperire la procedura fino al 30 settembre 2015.**

Viene inoltre introdotto un **nuovo reato fiscale,** che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

La **circolare n. 8624** del **Dipartimento del Tesoro** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, ha chiarito che l'approvazione delle norme sulla ***voluntary disclosure*** **non** ha alcun **impatto sull'applicazione** delle sanzioni e dei presidi previsti **dalle norme antiriciclaggio**.

Destinazione delle risorse derivanti dalla voluntary disclosure

L'articolo 1, **comma 2, del decreto-legge n. 4/2014** dispone **l'utilizzo** delle entrate derivanti dalle disposizioni sulla *voluntary disclosure* alle seguenti **finalità**:

- **pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale**.
- **esclusione dai vincoli del patto di stabilità** interno **delle risorse** assegnate a titolo di **cofinanziamento nazionale** dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del **Fondo per lo**

sviluppo e la coesione (FSC).
- **investimenti pubblici**;
- **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), le cui risorse devono essere utilizzate per incrementare le **deduzioni IRAP**; le **detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione.**

Soppressione delle norme di riduzione delle agevolazioni fiscali

L'**articolo 2, comma 1, lettera *a)*** *abroga i* **commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014** contenenti disposizioni finalizzate al **riordino delle agevolazioni tributarie**. Tali commi prevedevano che entro il **31 gennaio 2014** fossero adottati **provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri** di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare **maggiori entrate** per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. **In mancanza** di tali provvedimenti, **la misura della detrazione** per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al **18 per cento per il 2013** e **al 17 per cento a decorrere dal 2014**.

Già con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva annunciato di ritenere che la **sede** più opportuna **per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni** in esame fosse **la delega fiscale** attualmente in discussione in Parlamento. Com'è noto, il Senato ne ha concluso l'esame con alcune limitate modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera, e nei prossimi giorni la Camera esaminerà il testo in seconda lettura.

Con l'obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, **il Governo** intende quindi **abrogare il comma 576** al fine di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa **copertura** attraverso un incremento **degli obiettivi di risparmio** previsti dalle norme di **revisione della spesa** contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575. Le successive **lettere da *b)* a *d)* del comma 1** dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Differimento del pagamento dei premi assicurativi Inail

Al fine di consentire la rapida attuazione della **riduzione dei premi e contributi** per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contenuta nell'ultima legge di stabilità (art. 1, comma 128), i termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi sono d**ifferiti al 16 maggio 2014** (**articolo 2, comma 3)**. Poiché le vigenti modalità del pagamento del premio assicurativo ordinario prevedono una rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e la regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo, la riduzione dei premi e contributi prevista dal citato articolo 1, comma 128, potrà operare solo in sede di regolazione del premio assicurativo. Tuttavia, con il differimento del termine al 16 maggio 2014, i soggetti interessati potranno usufruire della suddetta agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014).

Pagamento delle concessioni sui contratti di telefonia cellulare

Con una norma interpretativa, si prevede espressamente **l'applicabilità della tassa di concessione governativa** (articolo 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sulle concessioni governative) **ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare (articolo 2, comma 4)**.

La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative. Sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra infatti un acceso dibattito in dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della **Cassazione** (Sezione V) con l'**ordinanza 17 maggio 2013, n. 12052**, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, **ha rimesso alle Sezioni Unite la questione** che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari.

Sospensione di adempimenti tributari e contributivi per i comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014

L'**articolo 3** dispone la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi**, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei **comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014** e individuati dai commi 1 e 4. Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Commissario straordinario per l'alluvione in Sardegna

Il **comma 6 del medesimo articolo 3** stabilisce che il **Commissario delegato** nominato per il ripristino della **viabilità** nelle **strade statali** e **provinciali interrotte** o **danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna** operi con **poteri** anche derogatori da definirsi con **ordinanza** del capo del Dipartimento della **Protezione civile** ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

Disposizioni n materia di personale

Il decreto-legge autorizza, in primo luogo, l'**Agenzia delle entrate** a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori **assunzioni di personale a tempo indeterminato** - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe all'assunzione di **1.100 unità di terza area**, fascia retributiva F1 (articolo 1, **comma 3, lettera *a*))**

E' inoltre confermata l'autorizzazione per **l'Agenzia delle dogane** a procedere ad **assunzioni di personale** nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), che può utilizzare tali risorse anche per il **passaggio del personale tra le sezioni** del ruolo del **personale non dirigenziale** dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** (articolo 1, **comma 3, lettera *b*))**.

L'articolo 3, **comma 7** riconosce, per il **triennio 2013-2015,** alcune **integrazioni al trattamento economico accessorio al personale** non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del **Dipartimento della protezione**, **nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro** (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015):

Tale riconoscimento opera **nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri** e comunque **non oltre il 2015**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il ddl è riconducibile alla **materia tributaria** che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello **Stato**. Allo Stato è altresì assegnata in via esclusiva la **perequazione delle risorse finanziarie**.

Le **regioni** - ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 - hanno potestà legislativa concorrente in materia di **coordinamento della finanza pubblica** e del sistema tributario; hanno inoltre potestà legislativa in materia di **tributi regionali e locali**, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale di coordinamento (articolo 119).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 119, **i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni** hanno **autonomia finanziaria di entrata** e di spesa e risorse autonome. Stabiliscono e applicano **tributi ed entrate propri**, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di **compartecipazioni** al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.